



IL RETTORE

## IL RETTORE

- VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO** il D.M. 8 febbraio 2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
- VISTO** il vigente Statuto di Ateneo;
- VISTO** il regolamento per l’accreditamento, l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. n. 315 del 15 luglio 2013;
- VISTO** il D.R. n. 319 del 17 giugno 2019 con il quale è stato emanato il bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca relativi al XXXV ciclo – anno accademico 2019/2020;
- CONSIDERATO** che la formazione costituisce una fondamentale leva strategica per l’evoluzione professionale e che questa favorisce la realizzazione di obiettivi prioritari di cambiamento, il costante adeguamento delle competenze, il consolidamento della cultura gestionale improntata al risultato e per lo sviluppo dell’autonomia, della capacità innovativa e di iniziativa all’interno delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTO** l’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 165/2001 che impegna le amministrazioni pubbliche a curare la formazione e l’aggiornamento del personale, garantendo altresì l’adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione;
- CONSIDERATO** che l’Università degli Studi di Teramo vuole rafforzare il suo ruolo come polo formativo per la Pubblica Amministrazione.

## DECRETA

**Art. 1** - Nelle more della revisione del Regolamento per l’accreditamento, l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. n. 315 del 15 luglio 2013, a decorrere dal ciclo XXXV, e per tutti i cicli successivi, i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni italiane, di ruolo con contratto a tempo indeterminato, possono frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero di posti determinato per ciascun corso, fermo restando il superamento delle prove di ammissione.

**Art. 2** - L’ammissione in soprannumero è consentita nella misura di un terzo del totale dei posti disponibili per ciascun corso, con arrotondamento all’unità superiore qualora il decimale sia pari o superiore a 5.


**Art. 3** - Per il ciclo XXXV al fine di essere ammessi in soprannumero, i candidati dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono tenuti a comunicare tale circostanza all’Ufficio Formazione alla Ricerca entro il termine perentorio di dieci giorni, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della graduatoria finale di merito.

**Art. 4** - L’ammissione in soprannumero di dipendenti delle pubbliche amministrazioni è consentita solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall’ambito disciplinare e dall’Ateneo.

**Art. 5** - Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni ammessi in soprannumero non verrà assegnato il budget per l’attività di ricerca in Italia e all’estero.

**Art. 6** - Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web di Ateneo decorre il termine di sessanta giorni per impugnare l’atto dinanzi all’autorità giudiziaria amministrativa e il termine di centoventi giorni per esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

**Art. 7** - Il presente decreto viene inserito nella Raccolta Ufficiale dell’Ateneo e pubblicato sul sito web [www.unite.it](http://www.unite.it).



**IL RETTORE**  
Dino Mastrocola